

**LEGGE DI BILANCIO 2023
PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO**

Di seguito riportiamo le principali novità per i datori di lavoro contenute nella legge (di Bilancio 2023) 29/12/2022 n. 197, pubblicata lo stesso giorno nel Supplemento Ordinario n. 43 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 303; per quelle riguardanti, in generale, lavoratori, imprese e famiglie, si rinvia a quanto contenuto nella sezione AFFARI GENERALI di questo Notiziario.

Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività (art. 1, c. 63)

L'art. 1, comma 63, della legge n. 197/2022 stabilisce che sulle somme **erogate nell'anno 2023** l'aliquota dell'**imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali**, ex art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015, è **ridotta dal 10 al 5 per cento** sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché sugli importi pagati sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro.

Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000 euro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2020).

L'agevolazione si applica sui premi di risultato erogati in esecuzione di **contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU)**.

Esonero contributivo per i lavoratori (art. 1, c. 281)

Per i periodi di paga 1 gennaio - 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti **a carico del lavoratore** pari al:

- 2%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
- 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Esonero contributivo per l'assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza (art. 1, c. 294)

Dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 ai datori di lavoro privati che assumano lavoratori beneficiari di Reddito di Cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sarà riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo periodo. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

N.B.: L'efficacia di tale esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo per l'assunzione di giovani con meno di 36 anni (art. 1, c. 297)

È esteso all'anno 2023 l'esonero contributivo del 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato a favore dei giovani che alla data della prima assunzione incentivata risultino avere un'età inferiore a 36 anni**. Lo sgravio è previsto a favore dei datori di lavoro, che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'agevolazione si estende a un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro.

N.B.: L'efficacia di tale esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Sgravio contributivo per l'assunzione di donne (art. 1, c. 298)

È esteso all'anno 2023 l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, a termine, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

La durata del predetto esonero è pari a:

- 12 mesi in caso di assunzione a termine;
- 18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

N.B.: L'efficacia di tale sgravio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Smart working lavoratori fragili (art. 1, c. 306)

Fino al 31 marzo 2023, come indicato anche in un'altra circolare presente in questa stessa sezione del Notiziario, per i dipendenti fragili (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022), il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione in modalità agile (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 46, 44, 39, 32 del 2022) anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima

categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Congedo parentale (art. 1, c. 359)

Viene incrementato di un mese il periodo di congedo parentale durante il quale spetta l'indennità pari (dal 30%) all'80% della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino/dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, riconosciuto in alternativa - o in alternativa per frazioni di periodo - alla madre o al padre (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022).

La disposizione si applica con riferimento ai genitori che terminano il periodo di congedo (di maternità/paternità) successivamente al 31 dicembre 2022.